**SI.N.DIR.-VVF**
**SINDACATO NAZIONALE DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI**
**DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

Prot. 07/16
del 27 gennaio 2016

Al Sig. Sottosegretario di Stato
On. Gianpiero Bocci

Al Sig. Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile
Pref. Francesco Antonio Musolino

Al Sig. Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino Giomi

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Pref. Giovanni Bruno

All' Ufficio III - Relazioni sindacali
Dott. Darco Pellos

Oggetto: Revisione al D.Lgs. 139/2006 e al D.Lgs. 217/2005 – Osservazioni alle bozze di lavoro presentate in data 22/01/2016

Con riferimento ai contenuti già espressi nelle note prot. 49/15 e 50/15 del 25/11/2015 e prot. 51/15 del 12/12/2015 relativamente alle osservazioni che questa O.S. ha presentato sulle bozze di revisione al D.Lgs. 139/2006 e al D.Lgs. 217/2005, a seguito della lettura delle nuove bozze trasmesse in data 22/01/2016 si rappresenta quanto segue.

**BOZZA DI REVISIONE AL D.LGS. 139/2006**

**ART. 3**

A parere della scrivente O.S. deve essere individuata la figura che, in caso di assenza o impedimento, sostituisce il Capo del Corpo.

**ART. 19**

L'inserimento dei "luoghi di lavoro" fra le attività su cui espletare la vigilanza ispettiva, amplia decisamente il ventaglio delle competenze che, di prassi, ricadono sul personale direttivo. A parere della scrivente O.S. questa apertura diventa l'occasione per disciplinare in modo chiaro ed inequivocabile le modalità di espletamento di detto servizio. In particolare occorre regolamentare chiaramente:

- le modalità con cui viene attribuito l'incarico formale;
- l'autonomia (o la sua mancanza) del funzionario nell'individuare le attività da sottoporre a visita di controllo;

- le competenze e responsabilità del funzionario nella esecuzione delle visite;
- le modalità di espletamento dell'incarico (maniera non continuativa)

al fine di individuare all'interno del processo le responsabilità di ognuno dei soggetti interessati ed evitare, come è accaduto di recente, che le autorità inquirenti interpretino liberamente i ruoli, le competenze, le funzioni e le responsabilità.

**ART. 20**

Si chiede di rivedere la formulazione dell'articolo prevedendone la depenalizzazione e stabilendo sanzioni pecuniarie commisurate al numero e al tipo di attività e alla complessità delle stesse. Si propone inoltre di aggiungere in ogni comma, dopo il termine segnalazione certificata di inizio attività il seguente: "*o ogni altro atto, comunque denominato, inerente lo svolgimento in corso dell'esercizio di attività soggetta*". Quanto sopra al fine di evitare la decadenza degli articoli a seguito dell'eventuale cambio di denominazione dell'attuale SCIA.

**ART. 24, comma 6**

Questa O.S. ritiene debba essere rivista la dicitura "*e svolgono i compiti che la legge assegna allo stato in materia di lotta aerea agli incendi boschivi*." in quanto la formulazione proposta fa erroneamente riferimento alle competenze dello Stato nelle sua interezza e non del solo Corpo Forestale; inoltre limita le funzioni da attribuire alla "lotta aerea" anziché far riferimento più genericamente al "concorso alla lotta attiva agli incendi boschivi" (aerea e terrestre) [1]. Peraltro questa disposizione dovrà essere nuovamente emendata a seguito dell'emanazione dei decreti di attuazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con riferimento alle competenze che saranno attribuite al Corpo nazionale ai sensi dell'Art. 8, comma 1, lett. a).

**ART. 26, comma 4**

L'attuale formulazione "*Negli aeroporti diversi da quelli di cui al comma 2, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di…*" andrebbe meglio riscritta come "*Negli aeroporti ove il servizio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di…*"; in quanto al comma 2 vengono disciplinati tutti gli aeroporti, sia quelli in cui "*nel rispetto delle disposizioni comunitarie e degli appositi accordi con il gestore aeroportuale*" il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio, sia "*nei restanti aeroporti*". Non si capisce, pertanto, quali siano gli aeroporti "*diversi da quelli di cui al comma 2*".

**ART. 26, comma 5**

Questa O.S. chiede nuovamente che, nell'elenco delle norme che questo D.Lgs. abroga, sia compreso l'art. 2 della legge 690/40 e la tabella annessa (classificazione dei porti), inserendo

[1] L'art. 9 della bozza di "*D.Lgs. recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato* (vers. 20/01/2016)" prevede che al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:
a) concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei;
b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni;
c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

all'interno di questo D.Lgs. **la nuova classificazione dei porti**[2] e la relativa tabella (in analogia a quanto fatto per gli aeroporti e chiamandola tabella "B" per distinguerla).

Di fatto poi, non si potrà abrogare con il DM una norma di rango superiore.

**ART. 29**

Con riguardo ai commi relativi alle sedi di servizio, secondo questa O.S. occorre cercare di evitare conflitti con il complesso della normativa sull'edilizia.

**ART. 30**

Sugli alloggi di servizio, si potrebbe semplificare dicendo che spettano a tutti i dirigenti in servizio. Per direttori e comandanti sono obbligatoriamente messi a disposizione, mentre per gli altri lo sono nel limite delle disponibilità di spazi demaniali.

## BOZZA DI REVISIONE AL D.LGS. 217/2005

Premesso che questa O.S. condivide il principio del "riordino delle carriere e della valorizzazione delle risorse interne", ispiratore di questo progetto di revisione, lo stesso si ritiene vada applicato a tutto il personale e quindi anche al personale del ruolo direttivo, definendo dei chiari percorsi di carriera con la valorizzazione delle funzioni sia per chi verrà promosso a dirigente, sia per chi terminerà la propria carriera come DVD.

**ART. 40, commi 2 e 3**

Si parla ancora di rilascio del "certificato di prevenzione incendi".

Pur condividendo il principio della "job rotation" imposta dalla legge anticorruzione, si ritiene lo stesso effetto possa essere ottenuto senza dover ricorrere all'inserimento della prescrizione "*esso assicura le funzioni vicarie per non più di dieci anni consecutivi nel medesimo ufficio di livello dirigenziale*" all'interno di una norma di **rango superiore**; anche perché lo stesso principio dovrebbe essere applicato a tutti gli incarichi, (es. responsabile della prevenzioni incendi o della formazione esterna). Si chiede pertanto di eliminare la prescrizione da questo documento (anche perché potrebbe rivelarsi di difficile applicazione in taluni casi in virtù del ridottissimo numero di DVD in alcune strutture) e farne oggetto di un decreto dipartimentale, a seguito del procedimento contrattuale sui posti funzione .

L'istituzione dei posti funzione per il personale direttivo, rende più agevole anche la migrazione da un posto funzione ad un altro senza che ciò sia vissuto dal collega come una retrocessione, in quanto si rammenta che la "funzione vicaria" è legata ad una apposita indennità retribuita con il Fondo di Produttività. Il collega che perde la funzione e la relativa indennità, senza che gli venga conferito un nuovo posto-funzione si troverebbe ad effettuare un percorso di carriera "inverso".

[2] NUOVA CLASSIFICAZIONE: *I porti, ai fini del servizio antincendi, sono classificati in tre categorie. Nei porti di prima e seconda categoria, indicati nell'allegata tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, saranno costituiti distaccamenti del Corpo nazionale, dotati di adeguati materiali e mezzi antincendi terrestri e nautici, nonché di personale addestrato allo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi. Nei porti di terza categoria, sarà provveduto al servizio con risorse ordinarie del Corpo nazionale integrate ove occorra da risorse superiori a quelle ordinariamente garantite.*

**ART. 47**

Sarebbe più gratificante per la categoria che il percorso di carriera venisse costruito come un percorso di crescita professionale, con evidenza degli incarichi diversi e delle relative responsabilità assunte - più facilmente conseguibili con l'istituto dei posti funzione – anche in strutture diverse, invece della mera indicazione di "*almeno due anni presso le strutture territoriali del Corpo*". Negli ultimi anni, peraltro, si è assistito ad una movimentazione di personale direttivo in direzione opposta, dalle strutture territoriali a quelle centrali, al fine di acquisire delle ulteriori competenze utili a conseguire uno scrutinio favorevole alla promozione a primo dirigente.

**ART. 79**

Dalla nuova versione è scomparso il contenuto dell'articolo sia nella vecchia declaratoria "*Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti*", sia in quella proposta nella precedente versione "*Equiparazioni retributive del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti (13/23)*".

Atteso che, come l'Amministrazione ha detto nel corso della riunione del 17/12/2015 e ribadito in quella del 26/01/2015, questa O.S. si aspetta che detta equiparazione retributiva (e giuridica, aggiungiamo) sarà oggetto del secondo provvedimento, a seguito del reperimento dei fondi necessari, va da sé che questo articolo, nella prima fase, deve essere ripristinato almeno nella precedente accezione.

**ART. 80, comma 2**

Si evidenzia nuovamente che, ai sensi del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 art. 63, comma 5, la disciplina del procedimento negoziale ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.

**RUOLO AERONAVIGANTE**

Nel re-istituito settore aeronavigante non si fa menzione né di ruolo dirigente né di quello direttivo, ruoli che questa O.S. ritiene imprescindibili per le esigenze funzionali connesse alla organizzazione del servizio aereo a livello centrale e periferico e dei reparti di volo del Corpo, visto le dimensioni e l'importanza strategica che la flotta aerea VVF ha assunto e assumerà sia in ambito di soccorso tecnico urgente che di lotta attiva agli incendi boschivi.

Il personale che concorre per questi profili dovrà essere in possesso di lauree magistrali di settore e seguire un percorso di carriera **autonomo** e parallelo a quello dei ruoli operativi "ordinari".

Una organizzazione aeronautica per definirsi tale ha bisogno di 5 figure cardine che abbiano i dovuti titoli aeronautici:

- il Maintenance manager: un ingegnere che abbia i titoli necessari per il conseguimento di una LMA in cat-C come accade in campo civile e che sia l'apice dell'organizzazione manutentiva dei reparti a livello centrale e periferico;
- il CAMO Post Holder: un ingegnere che abbia esperienze tecnico manutentive e sviolga le funzioni di controllo della aeronavigabilità degli aeromobili
- il Quality manager: un ingegnere con analoghe qualiche del maintenance manager

- il Direttore Operazioni Volo: un funzionario pilota
- Il Responsabile Sicurezza Volo: un funzionario che abbia una qualifica di ufficiale SV, ovvero abbia qualificazioni in campo Sicurezza volo e human factor.

senza queste cinque figure, in campo civile, l'ENAC non prenderebbe in considerazione nessuna azienda che voglia certificarsi come operatore aereo e tecnico-manutentivo. Questo significa che senza questi ruoli non possiamo garantire degli standard di sicurezza **equivalenti a quelli che richiede la normativa europea**.

I ruoli sopra descritti dovrebbero essere parte del settore aeronavigante che oggi invece non prevede figure direttive, questo significa dichiarare che la nostra organizzazione non le prevede, ovvero non rispetta l'art. 3 del DM 10/12/2012 "*Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*".

Si ripropone, per gli amministrativo-contabili, la distinzione in due diversi rami: quello amministrativo, di estrazione più giurisprudenziale, e quello contabile. Non è più ipotizzabile che una stessa persona abbia competenze per assolvere compiutamente ad entrambe queste categorie.

Il Segretario Generale
Marina Malinconico